

CAMERA MODA S.R.L. UNIPERSONALE
REGOLAMENTO GENERALE MANIFESTAZIONI

ART. 1 - Oggetto e finalità

1.1. Camera Moda S.r.l. Unipersonale (*infra* anche “Camera Moda”) è la società di servizi di Camera Nazionale della Moda Italiana (*infra* anche “CNMI”).

1.2. CNMI è un’Associazione senza scopo di lucro la cui finalità è quella di rappresentare, promuovere e valorizzare in Italia e nel mondo i più alti valori della moda italiana attraverso la disciplina, la tutela, lo sviluppo, il coordinamento e la promozione sia in Italia sia all’estero dell’immagine, dello stile e della cultura correlati alla moda italiana, sia femminile che maschile.

1.3. Su incarico, nell’interesse e seguendo le direttive di CNMI, nel massimo rispetto dei principi della trasparenza, correttezza, integrità morale, professionalità ed eccellenza, e di ogni altro principio di cui al Codice Etico di CNMI (anche disponibile *online* al seguente link: <http://www.cameramoda.it/it/associazione/cnmi/>), Camera Moda organizza e coordina in nome di CNMI sfilate e ogni altro evento e/o manifestazione di rilievo che sia collegato alla moda e alla sua promozione, in particolare con riferimento all’evento denominato Fashion Week, organizzando e gestendo altresì, anche fornendo i contenuti, una piattaforma multimediale finalizzata a promuovere la conoscenza delle iniziative, servizi e prodotti di CNMI e/o Camera Moda e/o degli Associati.

1.3.1. In tale ambito, seguendo i principi e le indicazioni di CNMI, Camera Moda si rende altresì sostenitrice delle nuove generazioni di stilisti italiani e stranieri, attraverso l’organizzazione e promozione di eventi/manifestazioni dedicati alla presentazione dei nuovi e giovani talenti della moda italiana e internazionale, nonché attraverso la messa a disposizione dei nuovi e giovani talenti di location e il riconoscimento di agevolazioni di vario genere, tra cui inserimenti gratuiti nel Calendario delle Manifestazioni in relazione ai quali CNMI ha piena ed insindacabile discrezionalità.

ART. 2 - Definizioni

2.1. Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, nel presente Regolamento o nei relativi allegati, avranno il seguente significato:

- Associazione: l'associazione di promozione sociale denominata "Camera Nazionale della Moda Italiana".
- Associato: persona fisica o giuridica italiana o estera che, avendo dimostrato di possedere i requisiti previsti dallo Statuto dell'Associazione, sia stato ammesso a partecipare alla stessa con apposita delibera presa secondo le previsioni statutarie dei competenti Organi Associativi.
- Calendario: programma della Manifestazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dei Partecipanti alle sfilate, presentazioni ed eventi.
- Codice Etico: Documento adottato da CNMI in data 18.3.2014 in applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. 231/2001.
- Fashion Week: evento dell'industria della moda, noto anche come "settimana della moda", in occasione del quale vengono presentate le ultime tendenze della moda e stilisti e case di moda presentano le rispettive ultime collezioni. Le principali Fashion Week hanno di norma luogo nelle principali "capitali della moda", tra cui Milano.
- Manifestazione/i: eventi/manifestazioni, intesi singolarmente o collettivamente, organizzati da CNMI e Camera Moda in Italia e all'estero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sfilate del prêt-à-porter di Milano quali "Milano Moda Donna" e "Milano Moda Uomo", "Milano Moda Main", "Milano Moda Design", "Milano Moda Graduate" nonché ogni spettacolo/evento diffuso per il tramite dei media tradizionali o telematici (ivi inclusi i social network) o tramite il nuovo progetto di CNMI denominato Fashion Hub Market.
- Non Associato: persona fisica o giuridica che sia stata ammessa a partecipare ad una sfilata/evento/manifestazione dell'Associazione e/o Camera Moda.
- Nuovo Richiedente: qualsiasi soggetto che presenti per la prima volta domanda di inserimento nel Calendario.
- Partecipante: qualsiasi soggetto Associato o Non Associato, Richiedente o Nuovo Richiedente, che sia stato ammesso a partecipare a una Manifestazione di CNMI.
- Richiedente: qualsiasi soggetto Associato o Non Associato che abbia già partecipato alle Manifestazioni di CNMI con una propria linea di abbigliamento e/o accessori e che abbia nuovamente presentato domanda di inserimento nel Calendario.
- Riprese Fotografiche e Audiovisive: riprese fotografiche oltreché riprese e registrazioni, sia audio che video, della prestazione artistico/professionale inerente

alla/e linea/e di abbigliamento e accessori del Partecipante, alle modelle e all'evento di ciascun Partecipante.

- Tariffario: documento contenente l'indicazione delle tariffe per gli inserimenti in Calendario dei Non Associati.
- Tariffe: importi dovuti da ciascun Non Associato per l'inserimento in Calendario.

ART. 3 – Organizzazione delle Manifestazioni

3.1. Camera Moda organizza e coordina le Manifestazioni e ne redige il Calendario. Camera Moda ha, in ogni caso, la facoltà di affidare in tutto o in parte a soggetti terzi l'organizzazione e il coordinamento delle Manifestazioni, oltreché eventualmente la redazione del Calendario.

3.2. Camera Moda avrà cura di diffondere 90 giorni prima dell'inizio della singola Manifestazione, una comunicazione con l'invito ai soggetti interessati a presentare le rispettive domande di inserimento. La comunicazione verrà inviata alle case di moda note (Associate o Non Associate), agli uffici P.R. e a tutti i contatti presenti nei database di Camera Moda attraverso i canali di comunicazione ritenuti più opportuni da Camera Moda e CNMI.

3.3. Salva diversa indicazione di Camera Moda, le Manifestazioni durano da 4 a 6 giorni e hanno luogo nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00/9.30 e le ore 20.30/21.30, oltre ad eventi specifici serali. Lo svolgimento delle sfilate delle diverse linee di abbigliamento inserite in Calendario e la collocazione dei rispettivi slot di ciascuna Manifestazione restano tendenzialmente invariati edizione dopo edizione. Tuttavia, è facoltà di Camera Moda di modificare dette previsioni, ove ritenuto opportuno e per qualsivoglia motivo. Relativamente al Calendario delle presentazioni e degli eventi, è cura di Camera Moda suggerire a ciascun Partecipante una distribuzione equilibrata delle presentazioni, che abbia corso lungo tutta la durata della Manifestazione.

3.4. Una volta completato, il Calendario delle Manifestazioni è diffuso da Camera Moda a proprie spese e con i mezzi di trasmissione dalla stessa ritenuti più opportuni.

ART. 4 – Domanda di inserimento di un Richiedente e relativo esame

4.1. Almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della singola edizione della Manifestazione, ciascun Richiedente, avendo interesse a partecipare e a comparire nel Calendario, deve presentare apposita domanda, da inviare in formato cartaceo e via e-mail ai seguenti indirizzi di Camera Moda:

- Piazza Duomo 31, 20122 – Milano;
- indirizzi mail specificati nella comunicazione che verrà inviata ai sensi del punto 3.2

con l'indicazione dei riferimenti e-mail ai quali si desidera ricevere tutte le successive comunicazioni di Camera Moda inerenti alla domanda di inserimento.

4.2. La domanda di inserimento deve contenere l'espressa dichiarazione del Richiedente di riconoscere ed accettare tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento, nonché i principi di cui al Codice Etico di CNMI (**Allegato A** del presente Regolamento) e al Manifesto di Autoregolamentazione della moda Italiana contro l'anoressia, firmato a Roma il 22 dicembre 2006 (**Allegato B** del presente Regolamento).

4.3. Qualora un Richiedente intenda richiedere lo spostamento del proprio slot rispetto all'edizione precedente, la richiesta in questione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di inserimento. CNMI si riserva di accettare o meno tali richieste sulla base della programmazione della Manifestazione e delle connesse esigenze di Calendario.

4.4. Eventuali domande di inserimento prive della dichiarazione di cui al precedente punto 4.2. non verranno considerate.

4.5. Eventuali domande di inserimento tardive saranno esaminate dagli Organi Direttivi di CNMI che, a proprio insindacabile giudizio, ne decideranno per l'ammissione o meno.

4.6. Conformemente a quanto previsto dalla procedura interna di Camera Moda di "Verifica e controllo inserimenti in Calendario", è fatta salva la facoltà del Presidente di CNMI e/o Amministratore Unico di Camera Moda - effettuate le opportune verifiche interne - di autorizzare, a propria discrezione non sindacabile da Associati, Non Associati, Partecipanti o esclusi dalle Manifestazioni, l'inserimento di particolari Richiedenti che, pur non essendo in possesso di alcuno dei requisiti elencati ai punti che precedono, costituiscano una presenza strategica per il Calendario.

4.7. Camera Moda si riserva la facoltà di domandare al Richiedente l'esibizione della documentazione attestante la titolarità dei marchi che contraddistinguono le linee di abbigliamento da presentare alla Manifestazione. La mancata esibizione di tale documentazione potrà costituire causa di rigetto della domanda di inserimento presentata.

4.8. In caso di conflitto, anche potenziale, tra i marchi di due o più Richiedenti o tra i marchi di un Richiedente e quelli di un Nuovo Richiedente, Camera Moda si riserva la facoltà di rigettare le domande di inserimento e/o di nuovo inserimento.

4.9. Resta inteso che Camera Moda, in quanto soggetto meramente organizzatore e coordinatore delle Manifestazioni, non è in alcun modo tenuta ad effettuare, e pertanto non effettua, alcun esame nel merito circa l'effettiva titolarità dei diritti di privativa dei Richiedenti/Nuovi Richiedenti/Partecipanti né in relazione ad eventuali conflitti tra i diritti di privativa degli stessi.

ART. 5 – Domanda di nuovo inserimento

5.1. Qualora un Nuovo Richiedente presenti domanda di nuovo inserimento nel Calendario, unitamente alla documentazione indicata al punto 5.2 che segue, tale domanda dovrà essere inoltrata almeno 90 giorni prima della data fissata per l'inizio della singola edizione della Manifestazione presso l'indirizzo di CNMI in Piazza Duomo 31, 20122 – Milano, corredata dell'indicazione dei riferimenti e-mail ai quali si desidera ricevere tutte le successive comunicazioni di Camera Moda inerenti alla domanda di nuovo inserimento.

5.2. Ciascuna domanda di nuovo inserimento deve essere corredata della seguente documentazione:

- cataloghi della collezione, book di presentazione, cartella stile;
- rassegna stampa;
- elenco clienti (boutique, department store, ecc.) italiani ed esteri;
- elenco showroom;
- presentazione filosofica della collezione;
- elenco delle valide registrazioni di marchio valevoli per l'Italia;
- curriculum vitae dello stilista;
- visura della Camera di Commercio del Nuovo Richiedente e bilancio relativo all'ultimo esercizio;
- autodichiarazione circa l'andamento economico del Nuovo Richiedente riferito all'anno in corso;
- fascia di prezzo del prodotto al consumo;
- duplicato attribuzione Partita IVA;
- numero dei dipendenti del Nuovo Richiedente;
- fatturato annuo del Nuovo Richiedente

5.3. La domanda di nuovo inserimento deve inoltre contenere l'espressa dichiarazione del Nuovo Richiedente di riconoscere ed accettare tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento, nonché i principi di cui al Codice Etico di CNMI (**Allegato A** del presente Regolamento) e al Manifesto di Autoregolamentazione della moda Italiana contro l'anoressia, firmato a Roma il 22 dicembre 2006 (**Allegato B** del presente Regolamento).

5.4. Eventuali domande di nuovo inserimento sfornite o incomplete della documentazione indicata al precedente punto 5.2. o della dichiarazione di cui al precedente punto 5.3. non verranno considerate.

ART. 6 – Esame delle domande di nuovo inserimento e criteri di inserimento nel Calendario

6.1. L'esame formale delle domande di nuovo inserimento depositate ai sensi dell'art. 5 che precede, è svolto tenuto conto dei criteri che seguono.

6.2. La presentazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 che precede, delle domande di nuovo inserimento del Nuovo Richiedente non comporta l'automatico inserimento nel Calendario.

6.3. Camera Moda, al fine di inserire Nuovi Richiedenti nel Calendario valuta – a propria discrezione – la esistenza dei seguenti criteri non cumulativi:

- la qualità di Associato del Nuovo Richiedente;
- la data di ricezione delle domande di inserimento nel Calendario;
- la fama, la celebrità ed il prestigio del Nuovo Richiedente;
- l'internazionalità del Nuovo Richiedente;
- la circostanza, nel caso in cui il Nuovo Richiedente sia un designer emergente, che si tratti di un giovane stilista di provato talento;
- la circostanza che la collezione del Nuovo Richiedente sia in linea con quelle già presenti nel Calendario;
- l'assenza di provvedimenti emanati ai sensi dei punti 14.2 e 14.3;
- relativamente al Calendario sfilate, la dimostrazione di poter presentare in occasione della Manifestazione un minimo di 15 modelle e di 30 outfit.

La sussistenza dei requisiti di cui al presente punto 6.3, sarà oggetto di valutazione discrezionale e insindacabile da parte di CNMI.

Camera Moda ha altresì piena discrezione, secondo i criteri di cui sopra, di accettare le domande di nuovo inserimento pervenute, o accordare eventuali indicazioni di preferenza di giorno e/o orario, o modificare gli slot rispetto agli anni precedenti.

6.4. L'esame del merito delle domande di nuovo inserimento, oltre ad essere svolto sulla base dei criteri di inserimento di cui al punto 6.3 che precede, è svolto sia in base alla procedura interna di "Verifica e controllo inserimenti in Calendario" approvata dal Presidente di CNMI e dall'A.U. di Camera Moda in data 16 febbraio 2016 (e come eventualmente modificata successivamente), sia ancora in base ad ogni ulteriore criterio che dovesse assumere rilevanza nel caso concreto a discrezione di Camera Moda.

6.5. Camera Moda si riserva la facoltà di domandare al Nuovo Richiedente l'esibizione della documentazione attestante la titolarità dei marchi che contraddistinguono le linee di abbigliamento da presentare alla Manifestazione. La mancata esibizione di tale documentazione potrà costituire causa di rigetto della domanda di inserimento presentata.

6.6. In caso di conflitto, anche potenziale, tra i marchi di due o più Nuovi Richiedenti o tra i marchi di un Nuovo Richiedente e quelli di un Richiedente, Camera Moda si riserva la facoltà di rigettare le domande di inserimento e/o di nuovo inserimento.

6.7. Resta inteso che Camera Moda, in quanto soggetto meramente organizzatore e coordinatore delle Manifestazioni, non è in alcun modo tenuta ad effettuare, e pertanto non effettua, alcun esame nel merito circa l'effettiva titolarità dei diritti di privativa dei Richiedenti/Nuovi Richiedenti/Partecipanti né in relazione ad eventuali conflitti tra i diritti di privativa degli stessi.

6.8. Eventuali domande di nuovo inserimento tardive saranno esaminate dagli Organi Direttivi di CNMI che, a proprio insindacabile giudizio, e tenuto conto dell'art. 6.3, ne decideranno per l'ammissione o meno.

ART. 7 – Accoglimento delle domande di inserimento e di nuovo inserimento

7.1. Camera Moda comunica a mezzo e-mail l'accoglimento della domanda di inserimento o di nuovo inserimento.

7.2. In esito al procedimento di merito di valutazione delle domande di inserimento e di nuovo inserimento, circa 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della Manifestazione di

riferimento, Camera Moda invierà ai soggetti interessati il Calendario provvisorio con l'indicazione dei Partecipanti, nonché delle giornate e dell'orario delle sfilate.

7.3. I Partecipanti che, esaminato il Calendario provvisorio, non intendano confermare la loro partecipazione alla Manifestazione, avranno diritto di comunicare il loro recesso via mail. Tale comunicazione dovrà pervenire presso la competente segreteria di Camera Moda almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della Manifestazione. In questo caso, la Tariffa corrisposta verrà trattenuta da Camera Moda o in ogni caso versata a quest'ultima se ancora non corrisposta.

7.4. In mancanza di modifiche, il Calendario provvisorio di cui al punto 7.2 che precede diventerà definitivo. Diversamente, Camera Moda provvederà a diffondere il Calendario entro la data di inizio della Manifestazione.

7.5. Camera Moda ha la facoltà di modificare il Calendario, anche a Manifestazione iniziata, se ciò dovesse risultare opportuno in virtù delle circostanze del caso.

ART. 8 – Corrispettivo per la partecipazione

8.1. Per la partecipazione alle Manifestazioni, ciascun soggetto Non Associato che sia stato inserito nel Calendario è tenuto a corrispondere una quota determinata in base alle Tariffe previste dal Tariffario.

8.2. In ogni caso, per l'ipotesi di accertamento della sussistenza dei requisiti formali, Camera Moda comunicherà al Richiedente o Nuovo Richiedente l'importo della Tariffa che dovrà essere corrisposta, entro e non oltre il termine all'uopo indicato, pena l'esclusione dalla possibilità di inserimento nel Calendario.

ART. 9 – Integrità e rispetto del Calendario

9.1. Una volta pubblicato il Calendario, ciascun Partecipante deve attenersi scrupolosamente al programma, agli orari, ai giorni ed ai luoghi delle sfilate, presentazioni ed eventi della Manifestazione ivi fissati.

9.2. Fermo quanto più dettagliatamente previsto al successivo art. 14, in caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui al Calendario, Camera Moda, in mancanza di una valida e documentata giustificazione, si riserva la facoltà di disporre la cancellazione dal Calendario e l'esclusione dalla partecipazione alla Manifestazione del soggetto trasgressore, oltreché l'esclusione dalle successive Manifestazioni.

ART. 10 – Sovrapposizione di sfilate in Calendario

10.1. E' fatto divieto ai Partecipanti di sovrapporre la data e l'ora di una propria sfilata ad un'altra qualsiasi sfilata già approvata da Camera Moda e inserita nel Calendario, senza il previo consenso della stessa Camera Moda.

10.2. Qualora un Partecipante violi la disposizione di cui al punto 10.1 che precede, Camera Moda si riserva la facoltà di disporre la cancellazione dal Calendario e l'esclusione dalla partecipazione alla Manifestazione, oltretutto l'esclusione dalle successive Manifestazioni del Partecipante.

ART. 11 – Modalità di svolgimento delle Manifestazioni

11.1. Per lo svolgimento delle sfilate, ciascun Partecipante potrà scegliere le sale di cui avvalersi.

11.2. Camera Moda offre ai Partecipanti, anche Non Associati, sino ad esaurimento dei posti e con preferenza ai giovani talentuosi, a costi fortemente competitivi e vantaggiosi, sale esclusive e i servizi per lo svolgimento delle sfilate.

11.3. In caso di richieste superiori alla capienza delle sale offerte da Camera Moda ai sensi del punto 11.2. che precede, o di richieste in sovrapposizione di orario, Camera Moda, ferma restando la preferenza per i giovani talentuosi deciderà a propria discrezione quali richieste accogliere.

11.4. Salvo quanto previsto al precedente punto 11.2, ciascun servizio connesso alle sale delle sfilate e al relativo svolgimento (progettazione, allestimento, gestione degli accessi, sgombero, ecc.) è a carico di ciascun Partecipante.

11.5. Camera Moda e CNMI sono del tutto estranee alla scelta della location, alla progettazione, all'allestimento, alla scelta delle modelle, dei capi da far sfilare e alle frequentazioni delle sale in cui si svolgono le sfilate e/o presentazioni e/o eventi, pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stesse in relazione alle sfilate, presentazioni ed eventi organizzati durante le Manifestazioni.

ART. 12 – Diritti sulla Riprese Fotografiche e Audiovisive

12.1. Camera Moda e CNMI si riservano il diritto di effettuare Riprese Fotografiche e Audiovisive durante gli eventi inseriti nel Calendario, ciò per cui ciascun Partecipante presta il suo consenso aderendo al presente Regolamento.

12.2. È espressamente convenuto che nessun corrispettivo e/o somma sarà dovuta al Partecipante da Camera Moda e da CNMI in relazione all'attività di cui al presente articolo, cui in ogni caso il Partecipante rinuncia a tutti gli effetti aderendo al presente Regolamento.

12.3. Camera Moda e CNMI utilizzeranno le Riprese Fotografiche e Audiovisive all'esclusivo fine di promuovere la propria attività, anche mediante comunicati sul proprio sito Internet o sui social network. Prima di pubblicare ogni Ripresa Fotografica e Audiovisiva, Camera Moda e CNMI avvertiranno il Partecipante che potrà richiedere che Camera Moda e CNMI utilizzino materiale anche di provenienza del Partecipante.

12.4. Camera Moda e CNMI avranno la facoltà di determinare, a propria discrezionalità e a seconda delle esigenze del caso, i tempi e le modalità con cui le Riprese Fotografiche e Audiovisive dovranno essere svolte, programmate, riprodotte e diffuse.

12.5. Le attività relative alle Riprese Fotografiche e Audiovisive saranno eseguite da soggetti terzi delegati da Camera Moda che verranno dalla stessa di volta in volta incaricati anche in virtù dei contratti di collaborazione in essere con le diverse reti televisive e/o fotografi e/o giornalisti, ecc. I Partecipanti faranno un accredito al terzo soggetto incaricato da Camera Moda per lo svolgimento delle Riprese Fotografiche e Audiovisive. I Partecipanti potranno contattare i terzi incaricati delle riprese per acquistare le Riprese Fotografiche e Audiovisive.

12.6. Camera Moda e CNMI si impegnano affinché ogni attività inerente alle Riprese Fotografiche e Audiovisive e alla relativa utilizzazione siano svolte nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico - culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali dei modelli e delle modelle, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Partecipanti.

12.7. In ogni caso, ciascun Partecipante garantisce di tenere Camera Moda e CNMI indenni manlevandole da ogni eventuale pretesa, di qualsivoglia natura, che dovesse essere avanzata dai modelli e/o dalle modelle che abbiano preso parte alle sfilate del Partecipante.

ART. 13 – Garanzie, Obblighi e Responsabilità dei Partecipanti

13.1. L'evento di ciascun Partecipante alla Manifestazione sarà realizzato sotto esclusiva responsabilità dello stesso in materia di responsabilità civile, infortuni, copertura assicurativa, previdenziale, e sociale.

13.2. In particolare, ciascun Partecipante garantisce:

- di provvedere al servizio di vigilanza e custodia degli spazi destinati alla sfilata e dei materiali, impianti ed allestimenti impiegati;
- di utilizzare materiali ignifughi e non inquinanti, nonché allestimenti e strutture non pericolose e facilmente adattabili agli spazi ove devono essere collocate;
- di controllare il numero dei partecipanti e degli invitati in modo che lo stesso non superi quello consentito dalla legge o dalle autorità competenti;
- che gli spazi destinati allo svolgimento delle Manifestazioni siano idonei a ospitare i clienti e la stampa in condizioni di massima sicurezza, decoro e, in ogni caso, in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
- di rispettare le vigenti norme sul lavoro;
- di rispettare le vigenti norme di sicurezza;
- di essere in possesso di valide ed efficaci coperture assicurative in relazione alla Manifestazione.

13.3. Ciascun Partecipante garantisce che lo svolgimento di ogni sua sfilata, presentazione o evento inserito in Calendario rispecchi l'alto livello qualitativo di stile e di contenuto che da sempre caratterizza le Manifestazioni, pena la cancellazione dal Calendario e l'esclusione dalla Manifestazione.

13.4. In virtù di quanto previsto al precedente punto 11.4, ogni Partecipante è, in ogni caso, interamente responsabile per ogni aspetto e/o servizio correlato alla presentazione delle proprie linee di abbigliamento e accessori durante la Manifestazione.

13.5. Ogni Partecipante si impegna a rispettare i contenuti del Codice Etico di CNMI, approvato in data 18.3.2014, e di ogni successiva revisione dello stesso (**Allegato A** del presente Regolamento).

13.6. Ogni Partecipante si impegna a rispettare i contenuti del Manifesto di Autoregolamentazione della moda Italiana contro l'anoressia, firmato a Roma il 22 dicembre 2006, e di ogni eventuale successiva revisione dello stesso (**Allegato B** del presente Regolamento).

13.7. Ogni Partecipante è interamente responsabile per ogni eventuale violazione dei diritti di privativa altrui (ivi inclusi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale). In caso di contestazioni e azioni di qualsivoglia natura promosse nei confronti di Camera Moda e/o CNMI in virtù di tali violazioni, ogni Partecipante garantisce di tenere Camera Moda e

CNMI indenni manlevandole da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata in tal senso.

ART. 14 - Poteri e facoltà di Camera Moda e CNMI

14.1. Camera Moda e CNMI si riservano il diritto di:

- rigettare la domanda di inserimento inerente a diritti di privativa dichiarati inesistenti e/o in violazione di altrui diritti, in virtù di decisioni giudiziali esecutive, anche cautelari purché esecutive;
- disporre la cancellazione dal Calendario e l'esclusione dalla partecipazione alla Manifestazione del Partecipante a fronte di decisioni giudiziali esecutive, anche cautelari purché esecutive, che abbiano dichiarato i diritti di privativa del Partecipante (e oggetto della relativa sfilata/esibizione) inesistenti e/o in violazione di altrui diritti.

14.2. Camera Moda e CNMI si riservano la facoltà di adottare i provvedimenti di volta in volta ritenuti più opportuni, in caso di:

- a) inottemperanza da parte del Richiedente/Partecipante del Codice Etico (**Allegato A**) e del Manifesto di Autoregolamentazione della moda Italiana contro l'anoressia (**Allegato B**);
- b) inottemperanza da parte del Richiedente/Partecipante alle disposizioni di cui al presente Regolamento, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, e ad ogni eventuale regolamento approvato dagli Organi Direttivi di CNMI e inerente al Calendario;
- c) condotte – siano esse intenzionali o semplicemente dovute a colpa – irrispettose dell'Associazione, di un Richiedente, di un Associato o Non Associato. Sono considerate irrispettose, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, condotte quali: ritardi superiori ai 30 minuti dall'inizio di una sfilata; l'adozione di comportamenti contrari al buon costume, all'ordine pubblico, ecc. e l'uso di termini offensivi e in ogni caso riprovevoli. Camera Moda e CNMI potranno prendere in considerazione l'adozione di simili condotte irrispettose anche al di fuori delle Manifestazioni, laddove ciò possa determinare un danno all'immagine e alla reputazione delle stesse.

- d) mancato pagamento delle Tariffe, fermo quanto previsto dalla procedura interna di “Verifica e controllo inserimenti in Calendario” approvata dal Presidente di CNMI e dall’A.U. di Camera Moda in data 16 febbraio 2016;
- e) mancato pagamento di eventuali fornitori terzi rispetto a Camera Moda e a CNMI (nazionali o stranieri che siano), ma alle stesse collegate da rapporti di collaborazione.

14.3. Ai sensi del punto 14.2. che precede, i provvedimenti di Camera Moda e CNMI potranno consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ne:

- l’esclusione temporanea o permanente dal Calendario;
- l’esclusione temporanea o permanente dalla possibilità di prendere parte alle Manifestazioni;
- la sospensione dell’Associato trasgressore, con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10 (b) dello Statuto;
- l’espulsione definitiva dall’Associazione, con delibera dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 10 (b) dello Statuto.

14.4. In ogni caso, la mancata accettazione dei principi e delle disposizioni richiamati ai punti 4.2 e 5.3. che precedono comportano l’immediato rigetto da parte di Camera Moda della domanda di inserimento.

14.5. Al fine di esercitare i poteri e le facoltà di cui al presente articolo, gli Organi Direttivi di CNMI eserciteranno apposite attività di controllo.

ART. 15 – Osservanza delle leggi sulla protezione dei dati

15.1. Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali

15.2. Le Parti collaboreranno e si supporteranno reciprocamente nelle questioni che implicano la protezione dei dati personali e che abbiano effetto su entrambe le Parti, ad esempio in caso di trasferimento di dati personali da una Parte all'altra e dei conseguenti obblighi di trasparenza nei confronti del cliente.

**MANIFESTO NAZIONALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLA MODA ITALIANA CONTRO L'ANORESSIA**

Promosso da

- Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive**
- Camera Nazionale della Moda Italiana**
- Alta Roma**

Premesso che

I disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia colpiscono, nel nostro Paese, circa tre milioni di persone. Si tratta di individui che soffrono di un grave disturbo della psiche, di un male subdolo che ha cause oscure da rintracciarsi negli snodi difficili della vita di ciascuno. Il problema è complesso e, per essere affrontato, richiede il contributo di specialisti come nutrizionisti, psichiatri, psicoterapeuti.

Molte delle donne colpite dai disturbi dell'alimentazione sono giovani che hanno iniziato una dieta anche per raggiungere l'ideale fornito dalle modelle delle sfilate e delle copertine dei giornali. Per inseguire un modello estetico di bellezza percepito come l'unico possibile. Siamo consapevoli, quindi, del fatto che i giovani possono essere condizionati da esempi e stili di vita in cui una magrezza esagerata possa diventare un modello da emulare.

Riteniamo che questa componente culturale, estetica e mediatica sia, come affermano i medici specialisti, soltanto una con-causa ambientale di un disagio clinico psichiatrico che affonda le sue radici nella storia individuale delle persone che soffrono di disturbi alimentari. Si tratta però di una con-causa che non vogliamo sottovalutare.

Premesso che

dalle ricerche scientifiche e dei dati statistici in materia di anoressia risulta che:

- di anoressia e bulimia si può morire (fonte ABA¹)
- l'anoressia è la prima causa di morte da malattia psichiatrica (fonte ABA)
- circa il 3% della popolazione presenta una problematica di anoressia-bulimia conclamata (fonte ABA)
- il 95% sono donne (fonte ABA)
- i modelli estetici della moda che esaltano le “icone della magrezza” concorrono, se pur indirettamente e secondariamente, in quanto fattori socio-culturali, all'instaurarsi dei disordini alimentari (ABA, AED², AIDAP³)
- l'influenza negativa dei modelli estetici “anoressici” interessa anche la pre-adolescenza: il 60,4% delle ragazzine italiane tra i 12 e i 14 anni coltiva il desiderio della magrezza, il 24% si è già sottoposto a dieta, il 34% ha inventato la sua dieta senza consultare un medico (fonte Società Italiana di Pediatria)
- secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità esistono una serie di indicatori per stabilire lo stato di salute di un individuo, tra cui l'Indice di Massa Corporea (IMC); sempre secondo l'OMS, un IMC inferiore al valore di 18,5 è un segnale di allarme che indica chiaramente uno stato di “sottopeso” e che va incrociato con una serie di strumenti attraverso cui stabilire lo stato di salute di un individuo
[vedi allegato]

Tutto ciò premesso

Sulla base di queste evidenze scientifiche, pienamente consapevoli del ruolo di responsabilità che abbiamo, il Governo Italiano, ed in particolar modo del Ministro per le Politiche giovanili, Camera Nazionale della Moda Italiana, Alta Roma intendono trasmettere creativamente e costruttivamente modelli estetici positivi come strumento concreto di prevenzione ai disturbi alimentari.

Per questo:

¹ Associazione Italiana Bulimia Anoressia

² Academy For Eating Disorders

³ Associazione Disturbi dell'Alimentazione e del Peso

- 1) Noi ci impegniamo a rivalutare un modello di bellezza sano, solare, generoso, mediterraneo, che l'Italia ha contribuito storicamente a diffondere a livello internazionale, perché crediamo che possa essere ancora oggi una proposta estetica positiva per le donne del nostro Paese e di tutto il mondo.
- 2) Noi ci impegniamo a tutelare la salute delle modelle che posano e che sfilano sulle nostre passerelle alle quali chiederemo un certificato medico basato su una valutazione che evidenzi e tenga conto dei criteri scientifici e diagnostici in materia di disordini alimentari (tra cui l'IMC). Di conseguenza ci impegniamo a non far sfilare o posare modelle dal cui certificato medico risultasse l'evidenza di un disturbo alimentare conclamato.
- 3) Noi ci impegniamo a non far sfilare modelle di età inferiore ai 16 anni, perché crediamo che siano giovani non ancora pronte al mondo del professionismo della moda, che rischiano di trasmettere messaggi sbagliati alle loro coetanee della delicata fascia pre-adolescenziale.
- 4) Noi ci impegniamo a promuovere presso i nostri Associati e le Aziende che sfilano l'inserimento generalizzato nella produzione delle collezioni per il consumatore finale delle taglie 46 e 48, perché crediamo che il tentativo di elaborare un modello estetico più florido non solo sia importante da un punto di vista culturale e morale, ma sia anche produttivo da un punto di vista commerciale.
- 5) Noi ci impegniamo ad affiancare le istituzioni e le associazioni mediche specializzate nel promuovere campagne di comunicazione che modifichino positivamente i modelli estetici ispiratori della formazione dell'identità e dei comportamenti sociali.
- 6) Noi ci impegniamo a prevedere nei nostri regolamenti interni misure idonee a garantire il rispetto dei principi espressi in questo manifesto.

Auspichiamo un'adesione a questi impegni da parte di tutti gli operatori della Moda, a partire da stilisti, agenzie di modelle, fotografi, *make up artist*.

Il presente Manifesto è vincolante per chi lo sottoscrive.

Sottoscritto il 22 dicembre 2006

ALLEGATO

BMI classification OMS

Body Mass Index (BMI) is a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify underweight, overweight and obesity in adults. It is defined as the weight in kilograms divided by the square of the height in metres (kg/m²). For example, an adult who weighs 70kg and whose height is 1.75m will have a BMI of 22.9.

$$\text{BMI} = 70 \text{ (kg)} / 1.75^2 \text{ (m}^2\text{)} = 22.9$$

Table 1: The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI

Classification	BMI(kg/m ²)	
	Principal cut-off points	Additional cut-off points
Underweight	<18.50	<18.50
Severe thinness	<16.00	<16.00
Moderate thinness	16.00 - 16.99	16.00 - 16.99
Mild thinness	17.00 - 18.49	17.00 - 18.49
Normal range	18.50 - 24.99	18.50 - 22.99
		23.00 - 24.99
Overweight	≥25.00	≥25.00
Pre-obese	25.00 - 29.99	25.00 - 27.49
		27.50 - 29.99
Obese	≥30.00	≥30.00
Obese class I	30.00 - 34.99	30.00 - 32.49
		32.50 - 34.99
Obese class II	35.00 - 39.99	35.00 - 37.49
		37.50 - 39.99
Obese class III	≥40.00	≥40.00

Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004.

BMI values are age-independent and the same for both sexes. However, BMI may not correspond to the same degree of fatness in different populations due, in part, to different body proportions. The health risks associated with increasing BMI are continuous and the interpretation of BMI gradings in relation to risk may differ for different populations.

In recent years, there was a growing debate on whether there are possible needs for developing different BMI cut-off points for different ethnic groups due to the increasing evidence that the associations between BMI, percentage of body fat, and body fat distribution differ across populations and therefore, the health risks increase below the cut-off point of 25 kg/m² that defines overweight in the current WHO classification.

There had been two previous attempts to interpret the BMI cut-offs in Asian and Pacific populations^{3,4}, which contributed to the growing debates. Therefore, to shed the light on this debates, WHO convened the Expert Consultation on BMI in Asian populations (Singapore, 8-11 July, 2002)⁵.

The WHO Expert Consultation⁵ concluded that the proportion of Asian people with a high risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease is substantial at BMI's lower than the existing WHO cut-off point for overweight (= 25 kg/m²). However, the cut-off point for observed risk varies from 22 kg/m² to 25 kg/m² in different Asian populations and for high risk, it varies from 26 kg/m² to 31 kg/m². The Consultation, therefore, recommended that the current WHO BMI cut-off points (Table 1) should be retained as the international classification.

But the cut-off points of 23, 27.5, 32.5 and 37.5 kg/m² are to be added as points for public health action. It was, therefore, recommended that countries should use all categories (i.e. 18.5, 23, 25, 27.5, 30, 32.5 kg/m², and in many populations, 35, 37.5, and 40 kg/m²) for reporting purposes, with a view to facilitating international comparisons.

Discussion updates

A WHO working group was formed by the WHO Expert Consultation⁵ and is currently undertaking a further review and assessment of available data on the relation between waist circumference and morbidity and the interaction between BMI, waist circumference, and health risk.